

STATUTO

**TOP SARDEGNA SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ELMAS CA VIA NERVI 2/4

Numero REA: CA - 302281

Codice fiscale: 03856320928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa denominata:

"TOP SARDEGNA SERVICE Società Cooperativa Sociale".

La sede è fissata nel Comune di Elmas all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991 e quelle contenute nel Titolo VI del Libro V, del codice civile. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del libro V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società

a responsabilità limitata in quanto compatibile con la

disciplina prevista dal codice vigente in materia di società

cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società

con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende

orientare la gestione sociale al conseguimento dei

parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi

dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno

applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità

prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-

sato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-

ri;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto

il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa sociale intende perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento
delle attività indicate nel successivo articolo finalizzate
all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate,
secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera b)
della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche.

In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo
di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e
consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori
condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché
contribuire al miglioramento delle loro condizioni
economiche, sociali e professionali.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-
tare il principio di parità di trattamento fra i soci
cooperatori.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare
altresì adesione ad organismi associativi, economici o
sindacali che si propongono iniziative di carattere mutuali-
stico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

LA COOPERATIVA, CONSIDERATA L'ATTIVITA' MUTUALISTICA DI RIFERIMENTO, NONCHE' DEI REQUISITI E DEGLI INTERESSI DEI SOCI, INTENDE REALIZZARE I PROPRI SCOPI SOCIALI ATTRAVERSO ATTIVITA' COMMERCIALI E/O DI SERVIZI CHE ABBIANO AD OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- L'ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO E PER CONTO TERZI DELLA LOGISTICA MERCI MEDIANTE UTILIZZO DI DEPOSITI PROPRI O DI TERZI, APPPOSITAMENTE LOCATI, MEDIANTE UTILIZZO DI APPOSITI MACCHINARI FISSI E SEMOVENTI, GRU, MONTACARICHI, MULETTI PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO, E MEDIANTE UTILIZZO DI FORZE UMANE DI FACCHINAGGIO E SCARICATORI, NONCHE' DEI SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO E LOGISTICA INTEGRATA;

- LA GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE, MAGAZZINAGGIO, DISTRIBUZIONE DI BENI E MERCI DI OGNI TIPO, ANCHE CON L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI, IVI COMPRESSE TUTTE LE ATTIVITA' PRELIMINARI E COMPLEMENTARI QUALI LA LEGATURA E L'IMBALLAGGIO DI MERCI E PRODOTTI E DELLA LOGISTICA IN GENERE. PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' LA SOCIETA' POTRA' CO-

	STRUIRE O AFFITTARE IDONEI PIAZZALI E GESTIRLI E ORGANIZZARE
	DEPOSITI DI STOCCAGGIO DELLE MERCI;
	- LA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI PER CONTO TERZI MEDIANTE OPERA-
	ZIONI DI COLLETTAME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E DELL'U-
	NIONE EUROPEA E MEDIANTE MEZZI PROPRI O PRESI A NOLO, IN LEA-
	SING O IN COMODATO;
	- LA GESTIONE, SIA DIRETTA CHE INDIRETTA, PER TUTTI I SETTORI
	MERCEOLOGICI, DELLE ATTIVITA' TIPICHE DI TUTTI I PROCESSI DI
	LAVORAZIONE INDUSTRIALE COSI' COME ALTRI TIPI DI ATTIVITA' LO-
	GISTICA SEMPRE NELLO STESSO AMBITO, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFI-
	CATIVO MA NON ESAUSTIVO, LA PREPARAZIONE, IL CONFEZIONAMENTO,
	IL CONTROLLO QUALITA', LA MOVIMENTAZIONE, LO STOCCAGGIO, LA
	PULIZIA, IL RICEVIMENTO MERCI, L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
	DI TRASPORTO IN QUALITA' DI SPEDIZIONIERE, LE ATTIVITA' PROPE-
	DEUTICHE ALLA SPEDIZIONE, LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CON-
	NESSE, IL TUTTO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO E/O IL CONTROLLO DI
	MACCHINARI PER TALI SCOPI IMPIEGATI;
	- LA GESTIONE DI CENTRI MOVIMENTAZIONE MERCI;
	- IL FACCHINAGGIO E MAGAZZINAGGIO MERCI; FACCHINAGGIO IN GENE-
	RE, ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MERCI, TRASPORTO E TRASLOCO
	ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI ANNESSE, ANCHE CON L'AU-
	SILIO DI MEZZI MECCANICI E DI ATTREZZATURE;
	- IL TRASPORTO E LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANODOPERA SPE-
	CIALIZZATA AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI CORRIERE
	ESPRESSO E TRASPORTO DEDICATO;

7 di 47

	DI NATURA ANCHE STRAORDINARIA DI RECUPERO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI 24 ORE SU 24;
	- LA GESTIONE DI PRENOTAZIONE DI AUTOVETTURE, AUTOPULLMAN E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A NOLEGGIO;
	- LA GESTIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE, COMPLEMENTARI E SPECIALIZZATI QUALI I SERVIZI DI TRASPORTO ATIPICI, TURISTICI, COMMERCIALI, SCOLASTICI DA ESPLETARSI CON AUTOBUS, MINIBUS E AUTOVETTURE CON MEZZI PROPRI O PRESI A NOLEGGIO;
	- L'ORGANIZZAZIONE DI OFFICINE MECCANICHE, DI CARPENTERIA MECCANICA, DI LAVAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI PROPRI E DI TERZI E PARCHEGGI IDONEI ANCHE PER TERZI;
	- L'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI, RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI;
	- LA GESTIONE DI PARCHEGGI PER AUTOVETTURE, CICLI E MOTOCICLI E RIMESSAGGI DI AUTOVETTURE E IMBARCAZIONI;
	- IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, VIGILANZA, SICUREZZA E CUSTODIA DI CANTIERI, IMPIANTI E AREE IN GENERE;
	- IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE, PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI DI LOCALI, EDIFICI, CONDOMINI, SPAZI PUBBLICI E PRIVATI, VIE, PIAZZE, UFFICI, FABBRICATI, PRESIDI DI OGNI TIPO, ABITAZIONI, GIARDINI, PARCHI ANCHE MEDIANTE LA FORNITURA DI MANODOPERA E DEI MATERIALI EVENTUALMENTE OCCORRENTI;
	- IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI E COMUNQUE CONSERVATI E/O PRECONFEZIONATI, AN-

	CHE MEDIANTE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE;
	- SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (PULITORI, NETTURBINI E SIMI-
	LI), LA GESTIONE DI IMPIANTI DI RACCOLTA, SMALTIMENTO, RECUPE-
	RO E TRATTAMENTO DI OGNI GENERE E DI OGNI TIPO NONCHE' ATTIVI-
	TA' RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI;
	- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PAGINE WEB, PROGETTAZIONE
	DELLA STRUTTURA E DEI CONTENUTI E/O LA COMPILAZIONE DEI CODICI
	INFORMATICI NECESSARI PER LA CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI
	SOFTWARE DI SISTEMA (E AGGIORNAMENTI), APPLICAZIONE DI SOFT-
	WARE (E AGGIORNAMENTI), DATABASE, PAGINE WEB;
	- PERSONALIZZAZIONE DI SOFTWARE;
	- CONDUZIONE DI CAMPAGNE DI MARKETING E ALTRI SERVIZI PUBBLI-
	CITARI ED IN PARTICOLARE LA CONDUZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITA-
	RIE SU GIORNALI, PERIODICI, RADIO, TELEVISIONI, INTERNET E AL-
	TRI MEZZI DI COMUNICAZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSEGNA DI MATE-
	RIALE PUBBLICITARIO O DI CAMPIONI;
	- CONSULENZA SULLA DISPOSIZIONE DEI PRODOTTI ALL'INTERNO DEL
	PUNTO VENDITA;
	- REALIZZAZIONE DI PUBBLICITA' POSTALE;
	- CONSULENZA IN MERITO ALLA GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA;
	- INDAGINI DI MERCATO.
	LA COOPERATIVA POTRA' AVVALERSI DI TUTTE LE PROVVIDENZE AGEVO-
	LATIVE PREVISTE DA LEGGI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARIE,
	PER L'IMPRENDITORIA E QUANT'ALTRO DOVESSE RENDERSI ACCESSIBILE
	E CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITERRA' UTILI AL FINE DEL RAG-

GIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

LA COOPERATIVA, INFINE, POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NECESSARI O SOLTANTO UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COSI' IN BREVE POTRA' PORRE IN ESSERE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI E QUALE TERZA DATRICE DI IPOTECA. POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI AVENTI SCOPO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO.

LA COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI NECESSARI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, IVI COMPRESA LA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE E L'ADOZIONE DI PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992 N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE; POTRA',
INOLTRE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO.

LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DA SOCI, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SECONDO I CRITERI ED I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAI SOCI.

LA COOPERATIVA PUO' ADERIRE O STIPULARE CONTRATTI PER LA PAR-

TECIPAZIONE A GRUPPI COOPERATIVI PARITETICI, AI SENSI

DELL'ART. 2545 SEPTIES DEL CODICE CIVILE, PREVIA DELIBERA DA

PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE - NEL RISPETTO DEL-

LE NORME IN MATERIA BANCARIA ED IN VIA ASSOLUTAMENTE NON PRE-

VALENTE - LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDI-

RETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA',

IMPRESE, CONSORZI, SOCIETA' CONSORTILI O ASSOCIAZIONI TEMPORA-

NEE DI IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL

PROPRIO;

PUO' COMPIERE OGNI E QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, FINAN-

ZIARIA, MOBILIARE ED IMMOBILIARE RITENUTA UTILE O OPPORTUNA

DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO; ESSA POTRA', INOLTRE, PRESTARE

AVALLI, FIDEJUSSIONI E GARANZIE SIA PERSONALI CHE REALI, ANCHE

A FAVORE DI TERZI.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività,

si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative

dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi

dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto

sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo conti-

nuativo avvalersi della prestazione di terzi

soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di

rapporto di prestazione da instaurare.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve

rispettare il principio della parità di trattamento tra i
soci cooperatori.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché

i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni

dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui

all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto

comunque delle vigenti norme di legge, del contratto colletti-

vo nazionale di settore ed in particolare rispettando le pre-

scrizioni di cui alla Legge n° 381 del 1991 secondo quanto

previsto dall'art. 111 septies disp. att. del codice civile.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può

essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito

dalla legge, esso deve essere integrato nel termine

massimo di un anno, trascorso il quale la società si

scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della

legge 381/91 o in ordine all'impiego nella Cooperativa di

persone svantaggiate, possono essere soci lavoratori le

persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o

mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che

per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e

	specializzazione professionale, possano partecipare diretta-
	mente ai lavori della Cooperativa ed attivamente
	cooperare al suo esercizio e sviluppo.
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-
	ti alle seguenti categorie:
	1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte
	le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano
	l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità
	della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professiona-
	le nei settori definiti nell'oggetto della società
	e che attivamente possano collaborare al raggiungimento
	dei fini sociali.
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaborato-
	ri aventi una specifica caratterizzazione professionale nel
	numero ritenuto indispensabile per il buon
	funzionamento della società.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,
	i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-
	sentita dalla legislazione italiana.
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso
	ed il relativo trattamento economico e normativo sono disci-
	plinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio

	di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci	
	in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e	
	successive modificazioni.	
	1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci coopera-	
	tori ammessi in una categoria speciale in virtù	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento	
	nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori.	
	Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita	
	sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il	
	Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei	
	rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche	
	o private le cui attività siano conformi allo scopo	
	perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari	
	per l'ammissione nella società.	
	1.3 Soci Volontari: sono persone fisiche che prestano la	
	loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla stessa legge. I soci volontari	

sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed	
il loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
dei soci. Ai soci volontari non si applicano i	
contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordi-	
nato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrispo-	
sto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
Nella gestione dei servizi di cui alle attività sociali	
da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati	
con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci	
volontari possono essere utilizzate in misura complementare	
e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego	
di operatori professionali previsti dalle disposizioni	
vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono	
alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione	
per gli oneri di cui sopra.	
1.4 Soci Frutitori: sono persone fisiche o giuridiche, che	
usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
della Cooperativa.	
2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi	
e non partecipativi, secondo la disciplina prevista	

per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si

applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli

2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio

imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro

soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie

sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutuali-

stico dovranno prevedere il principio della parità

di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime

categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto

previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche

aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che

abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale

nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e,

comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento

dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo

dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione

del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione

deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di

soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle

strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi

tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario

al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro

che esercitano in proprio imprese identiche o affini con

quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente

ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali

ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro

a favore di terzi esercenti imprese

concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere

almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale

risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,

codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze

professionali o titoli specifici, recapiti telefonici

e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un

documento valido di riconoscimento;

b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e

codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e

il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei

	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale esperienza professionale maturata nei settori	
	di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende	
	instaurare in conformità con il presente statuto e con l'appo-	
	sito regolamento;	
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite	
	minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto,	
	i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate	
	dagli Organi Sociali.	
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui all'articolo 9) e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera	
	entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	

amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni

la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta)

giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di

ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione

della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella

dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire

quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da

assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea

stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini

che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo
amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le

loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione

al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla

quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la

	Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni	
	dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI	

	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio	
	insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto	
	dei quanto indicato nella domanda di ammissione, nella	
	speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art.	
	2527 del codice civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla	
	loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie	
	di medio e lungo periodo della Cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito Regolamento,	
	stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento	

del socio speciale che non può comunque superare il limite	
di 5 (cinque) anni;	
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
le fasi di formazione professionale o di inserimento	
nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscri-	
vere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i	
soci ordinari.	
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in	
misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi	
di formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
capitale sociale.	
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di	
voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie	
convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresen-	
tare in assemblea altri soci.	
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
eletto amministratore.	
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
dall'articolo 2476 del codice civile.	
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	

	legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici)	
	del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione	
	che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo ammini-	
	strativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11	
	e 12.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o	
	dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti	

del socio speciale secondo i termini e le modalità previste
dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-
to
degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni
dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei
motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legitti-
mano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo ammini-
strativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto
sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo,

	oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del	
	socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per l'ammissione in cooperativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 9);	
	d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che	
	sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi	
	rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni	
	dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia	
	dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rap-	
	porto di lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	

strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato

subisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-

nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato

sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60

(sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizio-

ne davanti al Tribunale competente.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo,

alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio coope-

ratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di

scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutuali-

stico, si risolverà alla data di delibera dell'organo

amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi

del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio

mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione

del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al

rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed

eventualmente rivalutato.

27 di 47

mente versata ed eventualmente rivalutata, nella

misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le

somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle

deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea

e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono in-

divisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite

tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del

suo scioglimento.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-

le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti

del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le

condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice

civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione

nella quale dovranno essere specificatamente indicati i

criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello

scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci operatori

trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;

c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;

d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristori possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristori già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento)	
alla riserva legale;	
b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e	
lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità	
previste dalla legge;	
c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a	
titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni	
stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente	
art. 22);	
d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato	
da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo	
dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto	
divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;	
e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualisti-	
ci ai fini fiscali;	
f) - quanto residua alla riserva straordinaria.	
In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando	
le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimen-	
to dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in	
deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità	
degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibi-	
li.	

ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il collegio dei sindaci se nominato.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli

argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - lo scioglimento della società;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti

che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano

almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi di-

ritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno

e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo

amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sinda-

cale e del Revisore;

4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-

co;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento

della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante

deliberazione assembleare, con le modalità previste

dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente

o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei

voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto

al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia

in prima come in seconda convocazione, è necessaria la

maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresenta-

ti. Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni

dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni

di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifi-

cazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto

costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci nonchè lo scioglimento e la liquidazione della società,

sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà

validamente con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei voti spettanti.

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano

iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano

in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi

rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci

iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente

statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza

41 di 47

stratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

	Art. 35 - ORGANO DI CONTROLLO E	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	L'organo di controllo della società è costituito da un	
	Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.	
	Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di	
	controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco	
	Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo	
	e successivamente con decisione dei soci.	
	In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli	
	articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa	
	vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni	
	dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi	
	di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni	
	previste nel presente statuto in materia di organo	
	amministrativo.	
	Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di control-	
	lo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico	
	è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successi-	
	vamente da decisione dei soci. Si applica l'art.	
	2477, commi da 2 a 6 dell'art. 2477 del codice civile.	
	In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli	
	articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in	
	materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo	
	di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunica-	
	zione;	

in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente
statuto in materia di organo amministrativo.

Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo

non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria,

qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto

pari o superiore a un milione di Euro, l'organo di controllo

è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di

controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori

legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione

dei soci, la revisione legale dei conti può essere

affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un

revisore legale o ad una società di revisione, iscritti

nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve

essere necessariamente affidata ad un revisore legale

o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta

alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni

previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio

2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla

legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;

	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento	
	della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della	
	stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone	
	in merito alla determinazione del numero e dei poteri	
	dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso	
	e ai criteri di liquidazione.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non	
	previsto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato	
	di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta	
	con le modalità e le maggioranze previste per la	
	modifica dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti	
	la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto	
	di recedere.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice	

F.to: Valentino Setti

Io sottoscritto dottor Michael Perreca notaio in Guspini, certifico che la presente copia su supporto informatico che si trasmette ad uso del Registro Imprese è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del quinto comma dell'art.23 del D. lgs. 07.03.2005 n.82.